

ACCORDI DEL SETTORE AGRICOLO



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



**ACCORDO DEL 24 SETTEMBRE 1952
PER LA SCALA MOBILE NEI SALARI AGRICOLI**

Addì 24 settembre 1952, nella sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, in Roma;

tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. Alfonso Gaetani e dal Vice Presidente dott. Giuseppe Cantoni;

assistiti dal dott. Antonio Zappi Recordati, Direttore Generale, e dai signori dott. Michelangelo De Palma, dott. Donato Donati, dott. Mario Mancini, dott. Mario Benacchio, dott. Giuseppe Castellani, dott. Arnaldo Gualazzi, sig. Aldo Cervi, dott. Cristoforo Colombini, sig. Giambattista Bachini, dott. Alberto Pisinicca, geom. Carlo Ricci, sig. Romeo Suadoni, dott. Giuseppe Mancini, dott. Francesco Blandino, sig. Renato Pichi, dott. Flavio Podestà;

la FEDERAZIONE NAZIONALE PROPRIETARI CONDUTTORI, rappresentata dal suo Presidente dott. Enrico Porro Savoldi, assistito dal Segretario dott. Renzo Fanti;

la FEDERAZIONE NAZIONALE AFFITTUARI CONDUTTORI, rappresentata dal suo Presidente dott. Virgilio Forni, assistito dal Segretario dott. Giuseppe Morosi;

la FEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal suo Presidente Giuseppe Baraldi, assistito dal Segretario dott. Max Pietrosi;

la CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal suo Presidente on. dott. Paolo Bonomi, assistito dal dott. Luigi Anchisi, dall'avv. Odoardo Censi e dal dott. Attilio Parlagreco, anche per conto della Federazione Nazionale Affittuari Conduttori della Federazione Nazionale Piccoli e Medi Proprietari Conduttori;

e la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dall'on. Giuseppe Di Vittorio e dal sen. Renato Bitossi;

la FEDERAZIONE NAZIONALE BRACCIANTI E SALARIATI AGRICOLI, rappresentata dai Segretari Nazionali Luciano Romagnoli, Gustavo Nanetti, Magnani Otello;

con la partecipazione dei sigg. Decimo Martelli e William Reggiani, assistiti dai sigg. dott. Eugenio Giambarba e dott. Giovanni Cimini;

e la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dall'on. Giulio Pastore e dall'on. Enrico Parri;

la FEDERAZIONE NAZIONALE SALARIATI BRACCIANTI E MAESTRANZE AGRICOLE E FORESTALI, ADERENTE ALLA C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Responsabile Angelo Formis, con la partecipazione del sig. Nando Dal Buono, assistiti dal prof. Salvatore Papa;

e la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dai sigg. dott. Enzo Dalla Chiesa e Amedeo Sommovigo del Comitato di Segreteria;

il SINDACATO NAZIONALE SALARIATI E BRACCIANTI DELLA U.I.L. TERRA, rappresentato dal Segretario dott. Giampaolo Visentin e dal sig. Iginò De Cao;

riconosciuta la necessità di dare ai salari una mobilità in funzione del variare del costo della vita;

viene stipulato il presente Accordo Nazionale di Scala Mobile per i Salari Agricoli da valere in tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Art. 1.

Campo di applicazione.

Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori dell'agricoltura retribuiti in tutto od in parte con salario in danaro, con le modalità di cui appresso e per la sola parte in danaro.

Sono esclusi i prestatori d'opera aventi qualifica impiegatizia.

Art. 2.

Indice del costo della vita.

Il numero indice che si assume a base del costo della vita e che viene fatto uguale a cento, è quello ufficiale nazionale dell'ISTAT relativo alla media del periodo 1° gennaio-30 aprile 1952 e cioè $54,58 = 100$.

Le successive variazioni verranno ugualmente calcolate sullo stesso indice ufficiale dell'ISTAT di variazione del costo della vita.

Art. 3.

Frequenza delle variazioni.

Le variazioni del costo della vita saranno rilevate periodicamente di bimestre in bimestre e riportate in variazioni della indennità di contingenza o dei salari con le modalità di cui al presente accordo.

Art. 4.

Inizio delle variazioni.

L'inizio delle variazioni di scala mobile avrà decorrenza dal 1° del mese di ottobre 1952 per il bimestre ottobre-novembre 1952.

Il 1° bimestre da considerare per le rilevazioni delle variazioni del costo della vita è quello di luglio-agosto 1952, secondo le modalità dell'articolo 5.

Le variazioni risultanti si applicheranno in tutte le province del territorio nazionale e così di seguito, di bimestre in bimestre, per le successive variazioni.

Art. 5.

Calcolo ed applicazione delle variazioni del numero indice.

Le variazioni medie di ciascun bimestre del costo della vita saranno commisurate in punti di cento e relative frazioni, fino a due decimali, nel modo seguente:

a) l'indice del costo della vita di ciascun bimestre viene rapportato alla base cento (100) di cui all'articolo 2;

b) la differenza tra gli indici percentuali di cui alla lettera a), fra il bimestre considerato e quello immediatamente precedente, fornisce la misura delle variazioni del costo della vita da applicarsi per le variazioni di scala mobile.

L'applicazione delle variazioni avverrà alla distanza di un mese dallo scadere del bimestre considerato.

Esempio: se il bimestre considerato è quello di luglio-agosto, nel mese successivo di settembre si procederà alle rilevazioni ed alla elaborazione dei dati nei modi indicati: le variazioni risultanti avranno decorrenza dal bimestre ottobre-novembre.

Art. 6.

Valore del punto.

Le variazioni del numero indice, di cui all'articolo 5, saranno tradotte in variazioni della indennità di contingenza nel modo seguente:

a) ad ogni punto di variazione percentuale del numero indice del costo della vita corrisponderà una variazione della indennità di contingenza per i lavoratori ordinari o comuni, in vigore per l'unità piena uomo, pari all'1% dei salari relativi a detti lavori;

b) a tal fine per ogni provincia viene determinato il valore da attribuirsi a ciascun punto di variazione del costo della vita, come all'articolo 10;

c) i salari da prendere a base per la determinazione del valore per punto sono quelli contemplati dai contratti collettivi provinciali in vigore alla data del presente accordo e relativi alla giornata lavorativa di 8 ore; il valore del punto che ne deriva si intende riferito ad una giornata lavorativa di 8 ore; pertanto la variazione risultante divisa per otto costituisce la variazione da applicarsi alla tariffa oraria;

d) qualora i contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti per braccianti avventizi non distinguano i lavori ordinari o comuni da quelli speciali, si debbono considerare lavori ordinari o comuni, ai fini della applicazione del presente articolo, quelli retribuiti con le tariffe più basse da identificarsi dalle Organizzazioni provinciali; per i salariati fissi si dovrà assumere come categoria base quella più diffusa o considerata comune nella provincia;

e) salve le rispettive tesi e posizioni di principio in merito alla indennità di caro-pane, le parti convengono che il salario da prendere a base per la determinazione del valore del punto deve essere quello di cui alla lettera c) del presente articolo, escluso il terzo elemento.

Nelle sole province nelle quali l'indennità di caro-pane risulta già conglobata nel salario, questa verrà considerata nella determinazione del valore del punto.

In tutte le altre provincie il valore del punto sarà calcolato su due soli elementi della retribuzione: paga base e contingenza;

f) in deroga a quanto sopra stabilito, si conviene:

1) per i salari che raggiungono o superano le lire 1.000 giornaliere il valore del punto è fissato in lire 10;

2) per le province nelle quali gli accordi in atto di scala mobile stabiliscono un valore del punto uguale o superiore a lire 10, il valore del punto resta fissato in lire 10;

3) per i salari che non superano le lire 650 giornaliere, il valore del punto è fissato in lire 6,50;

4) per i salari che vanno da lire 650 a lire 700 il valore del punto è fissato in lire 7;

g) applicate al salario dell'unità piena uomo le variazioni relative al funzionamento della scala mobile in dipendenza del presente accordo le variazioni delle retribuzioni per i giovani e per le donne ecc. saranno determinate applicando le norme 9 e 16 dei contratti collettivi nazionali di lavoro rispettivamente per braccianti avventizi e per salariati fissi;

b) il valore del punto determinato ai punti 1 e 2 del comma f) rimarrà invariato per tutta la durata del presente accordo anche nei casi di eventuali futuri aumenti di salario (aumenti contrattuali non dovuti a variazioni di scala mobile).

Art. 7.

Limitazioni delle variazioni del numero indice.

Le variazioni bimestrali in aumento del costo della vita si applicano per intero se uguali o superiori all'1%.

Le variazioni bimestrali inferiori all'1% non si applicano nel bimestre corrispondente, ma saranno computate e applicate congiuntamente (in senso positivo o negativo) a quelle del bimestre successivo.

Le variazioni in discesa del costo-vita non determinano variazioni di salario finché non hanno raggiunto il livello di punti 3,5.

Quando la variazione o la somma delle variazioni di più bimestri consecutivi ha raggiunto il livello di punti 3,51 si farà luogo ad una diminuzione di salario corrispondente a 0,50 punti; al livello di 4,01 ad una diminuzione ulteriore di 0,50 (1 punto in totale); al livello di 5,01 ad una diminuzione ulteriore di 0,50 punti (1,5 punti in totale); al livello di 6,01 ad una diminuzione ulteriore di 1 punto (2,5 punti in totale).

Per ogni ulteriore discesa del numero indice pari o superiore al punto si farà luogo ad una corrispondente integrale riduzione salariale, con rispetto sempre dei 3,5 punti di franchigia.

Quando il numero indice dopo una discesa riprende a salire, si recupereranno i punti di ascesa con gli stessi criteri di gradualità applicati in discesa sino a recuperare tutta la franchigia, dopo di che rientreranno in funzione i criteri normali validi per le variazioni del numero indice in ascesa.

Per le province per le quali è stato fissato il valore minimo del punto in lire 6,50 di cui all'articolo 6 nei casi di variazione in discesa della scala mobile il valore del punto da applicarsi, nella fase stessa di discesa, sarà quello corrispondente all'1% dell'effettivo salario di cui alle norme generali dello stesso articolo 6 in luogo del valore minimo concordato di lire 6,50.

Art. 8.

Lavori speciali o non ordinari.

Per tutti i salari per i lavori speciali o non ordinari, o comunque superiori a quelli per lavori ordinari di cui all'art. 6, le variazioni di scala mobile avverranno nel modo seguente:

1) quando nei contratti collettivi provinciali di lavoro i salari suddetti sono fissati sulla base di maggiorazioni percentuali del salario, dovuto per i lavori ordinari

o comuni di cui all'articolo 6, tale sistema continuerà ad avere vigore; pertanto dette maggiorazioni percentuali opereranno anche sulle variazioni della scala mobile;

2) negli altri casi nei quali non sono previste maggiorazioni percentuali come al punto 1), ma salari con cifra finita, si valuta la differenza in atto in lire e centesimi in differenza percentuale e successivamente si procederà come al punto 1), riportando tali differenze percentuali ad ogni variazione di scala mobile.

Fanno eccezione i compensi forfettari dovuti, oltre il salario, a singoli o a categorie di lavoratori per determinate prestazioni o qualifiche, i quali non subiranno modificazioni in relazione alle variazioni di scala mobile.

Art. 9.

Salari misti in danaro e natura.

Nel caso di lavoratori retribuiti con salario parte in danaro e parte in natura, il valore del punto determinato con i criteri di cui agli articoli 6 e 8, sarà applicato in proporzione all'incidenza percentuale della parte in danaro del salario, sul globale di esso al momento di entrata in vigore del presente accordo. Le variazioni che potranno sopravvenire a seguito di modificazioni della parte in danaro (indipendenti dal funzionamento della scala mobile) o delle quantità dei generi in natura, daranno luogo a rettifiche della percentuale sopra detta.

Per le province nelle quali è già in vigore un congegno di scala mobile per effetto del quale il valore del punto dei salari misti (in danaro e in natura) viene applicato con una incidenza percentuale diversa da quella sopra prevista, le Organizzazioni sindacali provinciali interessate si riuniranno per decidere la soluzione da adottare.

Art. 10.

Tabella dei salari ordinari e dei relativi valori del punto.

In base ai dati risultanti alle parti, dalla consultazione dei contratti collettivi vigenti o da comunicazioni delle Organizzazioni provinciali, viene compilata una tabella dei salari per lavori ordinari o comuni, di cui all'articolo 6, in vigore nelle province alla data della stipulazione del presente accordo e, quindi, dei relativi valori del punto da attribuire a ciascuno di essi in relazione a quanto stabilito dal presente articolo 6.

Detta tabella verrà compilata dalla Commissione di cui all'articolo 11 e diverrà definitiva a seguito delle eventuali rettifiche da apportarsi sulla scorta delle segnalazioni che le Organizzazioni provinciali dovranno inviare, a firme congiunte, su modulo appositamente concordato.

La tabella definitiva sarà allegata al presente accordo del quale farà parte integrante.

Art. 11.

Commissione interconfederale.

È istituita una Commissione interconfederale paritetica composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori per gli adempimenti di cui agli articoli 5, 10, 12 e degli altri eventuali derivanti dal presente accordo.

Le risultanze degli adempimenti di cui sopra dovranno essere comunicate alle rispettive Organizzazioni provinciali con verbali firmati dai componenti di detta Com-

missione, nel mese successivo a ciascun bimestre cui i rilievi si riferiscono, in tempo utile per l'applicazione delle variazioni ai salari.

La Commissione dovrà riunirsi il giorno 18 di detti mesi. Se la data del 18 coincide con una giornata festiva, la riunione avrà luogo il primo giorno feriale successivo.

I rappresentanti di detta Commissione saranno designati dalle Organizzazioni stipulanti il presente accordo nel modo seguente:

— uno da ciascuna delle tre Organizzazioni dei lavoratori (C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.);

— due dalla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana;

— uno dalla Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti.

I nominativi dei componenti la Commissione dovranno essere comunicati da ciascuna Organizzazione alle altre entro 5 giorni dalla firma dell'accordo.

La Commissione si riunirà a Roma presso la sede della Confagricoltura.

In caso di impedimento i componenti la Commissione hanno la facoltà di delegare un proprio sostituto.

Art. 12.

Controversie.

Le eventuali controversie che sorgeranno nelle province relative alla applicazione del presente accordo, saranno esaminate in prima istanza dalla Commissione di cui all'articolo 11.

In caso di mancato accordo in prima istanza, la controversia sarà esaminata in sede sindacale dalle Organizzazioni contraenti.

Art. 13.

Durata dell'accordo e sua revisione.

Il presente accordo ha la durata di un anno dalla data di stipulazione di esso e s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti, a mezzi di raccomandata con ricevuta di ritorno, quattro mesi prima della sua scadenza.

È ammessa la facoltà di revisione del presente accordo durante la sua validità, su iniziativa delle parti contraenti, qualora il numero indice del costo della vita iniziale assunto a base dei conteggi (indice 54,58 = 100) abbia subito una variazione in più o in meno di 25 punti percentuali.

Nel caso in cui l'Istituto Centrale di Statistica modifichi la base od i criteri di rilevazione dell'attuale numero indice ufficiale del costo della vita, e, quindi, adotti un nuovo numero indice, le parti s'impegnano a riesaminare l'accordo prima della sua scadenza per l'eventuale adozione delle conseguenti modifiche e adattamenti.

Art. 14.

Il presente accordo si applica in tutte le province della Repubblica Italiana; pertanto, con la sua entrata in vigore, decadono tutti i congegni di scala mobile o sistemi similari a tale data operanti nel settore agricolo nelle province stesse.

NORME TRANSITORIE

Art. 15.

Applicazione delle prime variazioni di scala mobile.

Considerato che in alcune province non è in applicazione alcun sistema di scala mobile per i salari agricoli, si conviene quanto segue:

a) per tutte quelle province nelle quali non è in applicazione alcun congegno di scala mobile e nelle quali non si è provveduto ad alcun adeguamento salariale per l'anno in corso, si rileveranno le variazioni del costo della vita, sempre secondo quanto disposto nell'articolo 5, avvenute a partire dalla base fatta uguale a cento (articolo 2) fino a tutto il bimestre maggio-giugno 1952;

b) per tutte quelle province nelle quali non è in applicazione alcun accordo di scala mobile e nelle quali si sono però stipulati accordi sindacali di adeguamenti salariali nell'anno in corso, si rileveranno le sole variazioni del costo della vita, sempre secondo quanto disposto nell'art. 5, avvenute dalla data dell'accordo fino a tutto il bimestre maggio-giugno 1952.

Le variazioni del costo della vita rilevate alle lettere *a)* e *b)* saranno riportate a variazione di contingenza, in aggiunta a quelle valide per tutte le province alla data di inizio delle variazioni previste all'art. 4 del presente accordo.

Art. 16.

Salari non scomposti.

Nelle province ove il salario (retribuzione di cui alla norma n. 8 del Patto Nazionale per i braccianti avventizi) non risulti ancora scomposto nei suoi due elementi, paga base e contingenza, le variazioni di scala mobile anziché sulla indennità di contingenza in relazione a quanto stabilito dal presente accordo, saranno apportate all'intero salario.

DICHIARAZIONE A VERBALE

DICHIARAZIONE N. 1.

Salari contemplati nei contratti stagionali.

Per quanto riguarda i salari contemplati nei contratti stagionali, la durata dei quali è limitata al tempo delle relative attività stagionali, le parti convengono sulla opportunità che in sede di rinnovo degli stessi, ferma restando l'autonomia delle parti nella stipulazione dei patti medesimi in relazione a quelli preesistenti, si tenga conto delle variazioni del costo della vita e delle conseguenti modificazioni salariali sopravvenute, per gli opportuni adeguamenti da apportare alla parte in denaro dei salari stagionali sopra detti.

DICHIARAZIONE N. 2.

Per quella parte di province di cui al n. 2 della lettera *f)* dell'articolo 6, nelle quali gli accordi preesistenti di scala mobile contemplavano un unico valore di punto

da valere per tutti i salari (ordinari o comuni e speciali o non ordinari, ecc.), quando l'applicazione di quanto è disposto all'articolo 8 comporti un aggravio di qualche rilievo, le parti convengono che, in sede di applicazione del presente accordo le Organizzazioni provinciali procedano a particolari adattamenti e attenuazioni delle tabelle dei salari per i lavori speciali, o non ordinari, allo scopo di evitare i cennati aggravii, ferma restando la rigida osservanza delle norme richiamate.

VERBALE N. 1.

DELLA COMMISSIONE INTERCONFEDERALE PARITETICA *per l'applicazione della scala mobile in Agricoltura*

(Art. 11 Accordo Nazionale 10-9-1952)

I. — La Commissione Paritetica per la Scala mobile in Agricoltura, presi in esame i dati ufficiali del costo-vita comunicati dall'Istituto Centrale di Statistica, ha rilevato che, rispetto alla base (1° quadrimestre 1952), la variazione avvenuta nel bimestre maggio-giugno è di punti 1,50.

Pertanto, presa in esame l'applicazione della norma transitoria contenuta nell'art. 15 dell'Accordo, decide quanto appresso:

1) a datare dal 1° ottobre 1952 tutte le province che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera *a*) dovranno applicare integralmente la maggiorazione dei salari corrispondenti a punti 1,50;

2) dalla stessa data del 1° ottobre 1952, per tutte le province che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera *b*) dello stesso articolo 15, la Commissione ha stabilito quanto segue:

a) se l'adeguamento salariale ha avuto luogo entro il mese di gennaio 1952, la variazione sarà uguale a punti 1,40;

b) se l'adeguamento salariale ha avuto luogo entro il mese di febbraio, la variazione sarà uguale a punti 1,20;

c) se l'adeguamento salariale ha avuto luogo entro il mese di marzo, la variazione sarà uguale a punti 1;

d) se l'adeguamento salariale ha avuto luogo entro il mese di aprile, la variazione sarà uguale a punti 0,80;

e) se l'adeguamento salariale è avvenuto successivamente al 30 aprile 1952, non avrà luogo nessuna variazione di scala mobile.

II. — La Commissione, presi in esame i dati ufficiali del costo-vita del bimestre luglio-agosto, ha rilevato che non si è verificato un aumento di variazione di costo-vita, rispetto al bimestre precedente, che abbia raggiunto il punto necessario alla applicazione di variazione per il bimestre ottobre-novembre 1952.

Pertanto, le province che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 15 (di cui al precedente paragrafo I) non dovranno operare nessuna variazione di scala mobile per il bimestre ottobre-novembre 1952.

III. — La Commissione, in conformità del disposto dell'art. 11 dell'Accordo, ha compilato la TABELLA PROVVISORIA DEI SALARI IN ATTO PER I BRACCIANTI AVVENTIZI (UNITA' PIENA UOMO) risultanti in vigore all'entrata in applicazione dell'Accordo stesso (10 settembre 1952), allegato 1.

Tale tabella è stata compilata seguendo i criteri fissati dalla lettere c) ed f) dell'art. 6 dell'Accordo e si riferisce ai salari giornalieri contrattuali per lavori ordinari o comuni, per giornata lavorativa di 8 ore e con esclusione del 3° elemento e del caropane.

Accanto a ciascun salario è stato fissato il valore del punto (arrotondato ai 5 centesimi) in base a quanto stabilito dal citato articolo 6.

Essa ha carattere provvisorio e diverrà definitivo dopo che sarà stata aggiornata e perfezionata, a norma dell'art. 10 dell'Accordo, in base alla documentazione richiesta alle province con circolare interconfederale dell'11-9-1952.

IV. — La Commissione non ha potuto compilare la tabella, analoga a quella del precedente punto III, relativa ai salari dei BRACCIANTI SEMIFISSI (obbligati, accordati, ecc.), per insufficienza di dati in suo possesso.

Ciò nonostante anche per detta categoria di braccianti semifissi le Organizzazioni provinciali dovranno applicare integralmente le disposizioni di cui ai punti I e II del presente verbale limitatamente a coloro che sono retribuiti con salario solo in danaro.

PER TUTTI I LAVORATORI RETRIBUITI CON SALARIO MISTO (parte in danaro e parte in natura) le Organizzazioni provinciali provvederanno analogamente, attenendosi anche al disposto dell'art. 9 dell'Accordo.

Il presente verbale, redatto a norma dell'art. 11 dell'Accordo, viene approvato e sottoscritto dai componenti la Commissione e, a cura di ciascuno di essi stessi, ritirato per la consegna alle rispettive Organizzazioni Nazionali per l'immediata trasmissione alle Organizzazioni provinciali.

Roma, 25 settembre 1952.

Archivio Storico Cisl Emilia-Romagna
portaledellacontrattazione



TABELLA DEI SALARI DEI BRACCIANTI AVVENTIZI ADDETTI AI LAVORI ORDINARI O COMUNI RELATIVI ALLA GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE E CORRISPONDENTI VALORI DEL PUNTO

PROVINCE	SALARI CONTR. IN VIGORE AL 10-9-1952	VALORE DEL PUNTO
Alessandria	888	8,90
Asti	856	8,55
Aosta		
Cuneo	864	8,65
Novara	971,80	10
Torino	907,20	9,05
Vercelli	918,25	10
Savona 1 ^a zona	864	8,65
2 ^a zona	798	8
Genova 1 ^a zona	799	8
2 ^a zona	740	7,40
Imperia	925	9,25
La Spezia	720	7,20
Bergamo	1.050	10
Brescia	1.055	10
Como	948,80	10
Cremona	1.004,50	10
Mantova	992,40	10
Milano	1.070,40	10
Pavia	991	10
Sondrio	1.044	10
Varese	1.016	10
Belluno	784	7,80
Padova	800	8
Rovigo	716	7,15
Treviso	704	7,05
Udine	800	8
Venezia	831,36	8,30
Verona	747,20	7,45
Vicenza	736	7,35
Bolzano 1 ^a zona	801,60	8
2 ^a zona	739,20	7,40
3 ^a zona	632,80	6,50
Trento	744	7,45
Gorizia	808,40	8,10
Bologna 1 ^a zona	922	10
2 ^a zona	875,90	10
3 ^a zona	829,80	10

PROVINCE	SALARI CONTR. IN VIGORE AL 10-9-1952	VALORE DEL PUNTO
Ferrara	866	10
Forlì	888	8,90
Modena	889,76	9,80
Parma	928,80	9,30
Piacenza	983,20	10
Ravenna	960	10
Reggio Emilia 1 ^a zona	926,24	10
2 ^a zona	878,24	10
Arezzo	863,60	8,73
Firenze	880,80	8,73
Grosseto	882,80	8,73
Livorno	894,80	8,73
Massa Carrara	851	8,50
Lucca	821,60	8,73
Pisa	857,20	8,73
Pistoia	819	8,73
Siena	872	8,73
Ancona	800	8
Ascoli Piceno	760	7,60
Macerata	727	7,30
Pesaro	821	8,20
Perugia	760	7,60
Terni	640	6,50
Viterbo 1 ^a zona	672	7
2 ^a zona	736	7,35
Frosinone	592	6,50
Latina	678	7
Roma	775,80	7,75
Rieti 1 ^a zona	680	7
2 ^a zona	660	7
Campobasso	704	7,05
Chieti	668	7
Aquila 1 ^a zona	739,20	7,40
2 ^a zona	665,30	7
3 ^a zona	581,40	6,50
Pescara 1 ^a zona	672	7
2 ^a zona	656	7
Teramo	620	6,50
Avellino	500	6,50
Benevento	500	6,50
Caserta	700	7

PROVINCE	SALARI CONTR. IN VIGORE AL 10-9-1952	VALORE DEL PUNTO
Napoli 1 ^a zona	715	7,15
2 ^a zona	755	7,55
3 ^a zona	795	7,95
Salerno 1 ^a zona	580	6,50
2 ^a zona	554	6,50
3 ^a zona	528	6,50
4 ^a zona	502	6,50
Bari 1 ^a zona	693,50	7
2 ^a zona	624,15	6,50
Foggia 1 ^a zona	688	7
2 ^a zona	632	6,50
Brindisi zona A	883,20	8,85
1 ^a zona	845,44	8,45
2 ^a zona	747,36	7,50
3 ^a zona	649,60	7
Lecce 1 ^a zona	752	7,50
2 ^a zona	720	7,20
Taranto	656	7
Matera	656	7
Potenza 1 ^a zona	578,40	6,50
2 ^a zona	549,52	6,50
3 ^a zona	520,56	6,50
Catanzaro	500	6,50
Cosenza	500	6,50
Reggio Calabria 1 ^a zona	600	6,50
2 ^a zona	550	6,50
Agrigento	650	6,50
Caltanissetta	640	6,50
Catania 1 ^a zona	604	6,50
2 ^a zona	626,88	6,50
Enna	690	7
Messina	560	6,50
Palermo	680	7
Ragusa	500	6,50
Siracusa	636	6,50
Trapani	500	6,50
Cagliari	686	7
Nuoro	688	7
Sassari 1 ^a zona	632	6,50
2 ^a zona	600	6,50

NOTA - I salari di cui alla presente tabella comprendono solamente i due elementi: *paga-base, indennità di contingenza.*